

La Legge di Bilancio arriva alla Camera. Ecco le novità inserite

- Mercoledì, 05 Dicembre 2018 19:49

Lo sbarco in Aula Camera della Legge di Bilancio consegna alcune novità degne di nota. Rafforzata la salvaguardia pensionistica per i poligrafici. Il Congedo obbligatorio per i neo-papà sale a cinque giorni nel 2019. Più flessibile il congedo di maternità.

Anche se non c'è la tanto attesa [quota 100](#) ed il corposo pacchetto sulle pensioni la conclusione dell'iter in Commissione della Legge di Bilancio per il 2019 consegna al Parlamento una serie di misure minori che vanno comunque segnalate.

In primo luogo, come era stato anticipato lo [scorso novembre sulle pagine di questa rivista](#), è passato un emendamento in favore dei **poligrafici dipendenti di imprese editoriali in crisi**. La misura, nello specifico, esenta dall'applicazione degli adeguamenti alla [speranza di vita](#) istat i poligrafici dipendenti di aziende editoriali in crisi destinatari della salvaguardia di cui all'articolo 1, co. 154 della [legge 205/2017](#) che, come noto, consente loro di far salve le regole di cui alla legge 416/1981 precedenti l'adozione del regolamento di armonizzazione ([DPR 157/2013](#)) adottato con la legge Fornero. A seguito della novella, pertanto, potranno accedere alla pensione i lavoratori che hanno maturato **32 anni di contribuzione in costanza di CIGS in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 2015**.

Un'altra modifica chirurgica riguarda gli **ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica**, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa e risultano ammalati da amianto. Il combinato disposto di cui all'articolo 1, co. 117 della [legge 190/2014](#) e l'art. 1, co. 275, della legge 208/2015, consente loro il mantenimento delle precedenti regole di pensionamento (cioè vigenti sino al 2011) a condizione di maturare la decorrenza del trattamento pensionistico (con le vecchie regole) tra il 2015 ed il 2020. La norma tuttavia per come era stata formulata non consentiva la tutela di quei lavoratori che avevano trasferito la posizione assicurativa in una gestione diversa dal FPLD. L'emendamento contenuto nella legge di bilancio risolve la questione includendo anche "*coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto poste telegrafonici, abbiano effettuato la [ricongiunzione](#) contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria*".

Sostegno natalità

Sul fronte del welfare la manovra imbarca, inoltre, la proroga del **congedo obbligatorio di paternità** per il 2019 con l'aumento dei giorni dai quattro attuali a cinque. Il congedo va sempre fruito entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Anche nel 2019, inoltre, il padre lavoratore dipendente può astenersi per **un periodo ulteriore di un giorno** previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Dunque in totale nel 2019 i giorni di congedo possono salire sino a sei.

Si irrobustisce anche il [buono nido](#). Per il triennio 2019-2020 l'importo sale a **1.500 euro annui** (dagli attuali 1.000) da parametrare sempre per undici mesi l'anno; dal 2022 l'importo del buono spettante sarà determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio della misura.

Modifiche anche per quanto riguarda il **congedo di maternità**. Per le future mamme sarà possibile restare al lavoro fino **nono mese prima del parto**, utilizzando per intero i cinque mesi del congedo per il periodo successivo. Per scegliere questa opzione servirà però il via libera del proprio medico. Nel testo si spiega che "è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".